

**NOTA INTEGRATIVA**  
**AL**  
**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**2021 - 2023**  
COMUNE DI SANDRIGO

## **INDICE GENERALE**

- 1) Premessa
- 2) Strumenti della programmazione e pareggio di bilancio
- 3) Criteri valutazione per formulazione previsioni entrate
  - 3.1) Le entrate tributarie
  - 3.2) Le entrate per trasferimenti correnti
  - 3.3) Le entrate extratributarie
  - 3.4) Le entrate conto capitale
  - 3.7) Le entrate per anticipazioni da istituto tesoriere
  - 3.8) Le entrate per conto terzi e partite di giro
  - 3.9) Fondo pluriennale vincolato iscritto nelle entrate
- 4) Criteri valutazione per formulazione previsioni delle spese
  - 4.1) Le spese correnti
    - 4.1.1) Fondo crediti dubbia esigibilita' corrente
  - 4.2) Le spese conto capitale
    - 4.2.1) Interventi programmati per spese di investimento
    - 4.2.2) Fonti di finanziamento per spese di investimento
  - 4.4) Le spese per rimborso prestiti
  - 4.5) Le spese per chiusura anticipazioni istituto tesoriere/cassiere
  - 4.6) Le spese per conto terzi e partite di giro
- 5) Entrate e spese non ricorrenti
- 6) Garanzie prestate a favore di enti o altri soggetti
- 7) Oneri e impegni finanziari da strumenti finanziari derivati
- 8) Enti e organismi strumentali
- 9) Societa` Partecipate
- 10) Risultato amministrazione presunto ed elenco delle quote vincolate e accantonate
  - 10.1) Risultato di amministrazione presunto
    - Allegato a/1) Risultato di amministrazione presunto
    - Allegato a/2) Risultato di amministrazione presunto
    - Allegato a/3) Risultato di amministrazione presunto
- 11) Altre informazioni riguardanti le previsioni di bilancio
- 12) Conclusioni

## 1) PREMESSA

Dal 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione della durata di tre esercizi (2012-2014), la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014.

L'ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è risultato graduale, portandosi a compimento nell'esercizio 2016.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- Documento Unico di Programmazione DUP, che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.
- viene introdotto il concetto di transazione elementare, che permette la registrazione dei fatti gestionali contemporaneamente sotto il triplice aspetto finanziario, economico e patrimoniale;
- viene introdotto come documento obbligatorio (almeno per gli enti con popolazione superiore a cinquemila abitanti) il bilancio consolidato.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrative* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di *verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- *informative* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

### **Evoluzione normativa:**

La riforma, lungi dall'essere definita in tutti gli aspetti, ha subito, e continua a subire, numerosi interventi da parte del legislatore per disciplinare diversi ambiti, con costante aggiornamento sia degli schemi contabili di riferimento, sia delle modalità operative di gestione, anche in relazione a criticità emerse a seguito dell'applicazione pratica delle disposizioni, o a seguito di interventi normativi in materie differenti, ma con diretta incidenza sulla materia contabile (si pensi, ad esempio, alle modifiche in materia di contratti pubblici).

Così come negli anni precedenti, anche nel corso del 2020 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione *Arconet*), a numerosi aggiornamenti, alcuni di rilevante portata.

Si ricorda in particolare il decreto del 07/0892020, il quale ha modificato il principio contabile applicato di cui all'allegato 4/1 relativo alla programmazione, disciplinando in maniera più puntuale gli adempimenti informativi in capo ai comuni che in sede di approvazione del bilancio presentano un disavanzo di amministrazione presunto, per i quali è meglio descritto ciò che nella Nota illustrativa debbono descrivere circa le cause che hanno determinato tale risultato e gli interventi che intendono assumere al riguardo (analogo adempimento è previsto in sede di rendiconto). Vengono apportate significative modifiche al Principio applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), per aggiornarne il contenuto con riferimento alla normativa intervenuta in merito ai seguenti aspetti:

- ripiano del disavanzo di amministrazione (art. 1, comma 876, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e 'art. 111, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)
- anticipazioni di liquidità degli enti locali (articolo 39-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162);
- disciplina relativa al tesoriere degli enti locali (art. 57, comma 2-quater, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124);

Sono di conseguenza modificati il piano dei conti integrato (allegato n. 6 al D.Lgs. 118/2011), nonché gli schemi del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione (allegati n. 9 e 10 al d.lgs. 118/2011), ed il conto del Tesoriere (allegato n. 17 al D.Lgs. 118/2011).

## 2) GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

### **Gli Strumenti della programmazione.**

La Giunta Comunale predisporre e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021-2023 ed annessi allegati.

Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, coordinate in particolare dall'attività dell'Assessore alle Finanze, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Nel corso del 2018, ad opera di due distinti decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, (decreto del 18/05/2018 e del 29/08/2018) sono state apportate rilevanti semplificazioni nella stesura del DUP, prevedendo una modalità semplificata per i comuni con popolazione tra 2001 e 5000 abitanti, con approvazione del relativo schema, ed una versione iper-semplificata per i comuni con popolazione fino a 2000 abitanti.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di

investimento;

3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;

4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;

5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;

6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;

7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;

8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;

9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;

10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;

11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti;

costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;

12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;

13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, onestà e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;

14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;

15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati. Nel corso del 2019, ad opera del D.M. 01/08/2019, il principio in questione è stato aggiornato con riferimento al finanziamento tramite avanzo di parte corrente delle spese di investimento previste negli anni successivi del bilancio di previsione finanziario.

17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

## Il Pareggio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 chiude con i seguenti totali a pareggio:

	Competenza Entrata/Spesa	Cassa Entrata	Cassa Spesa
Esercizio 2021	€ 7.014.542,70	€ 10.570.981,10	€ 9.790.210,70
Esercizio 2022	€ 5.920.402,53		
Esercizio 2023	€ 5.919.090,94		

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2021-2023, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

1) politica tariffaria: si premette che la legge di Bilancio 2020 ha previsto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147, che si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI), della tassa sui rifiuti (TARI), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (comma 738) e l'istituzione della nuova imposta municipale propria (IMU), disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1, commi 739 - 783.), Per il triennio 2021-2023 si è ritenuto di mantenere per l'IMU, le stesse aliquote vigenti per l'anno 2020: per un maggior dettaglio si rimanda alle singole delibere tariffarie allegate al bilancio di previsione;

2) politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative ed ai sempre maggiori tagli subiti dalle autonomie locali (fondo di solidarietà comunale), al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi, si sono attuate tutte le forme necessarie per contenere la spesa.

3) per quanto riguarda la spesa di personale, soggetta a numerosi vincoli di tipo economico e contrattuale, anche introdotte dal D.Lgs. n. 75/2017, dal successivo D.L. n. 34/2019 e dal conseguente decreto attuativo del 17/03/2020, come interpretato dalla successiva circolare esplicativa del 13/05/2020, i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi, sono stati garantiti dall'attuale personale in servizio e con personale a tempo determinato e/o indeterminato o acquisito attraverso meccanismi di mobilità esterna volontaria, nei casi consentiti dalla normativa, a cui vengono richiesti sempre maggior collaborazione ed impegno ed anche per il futuro si ricorrerà alle medesime forme.

La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2021-2023, cui si rimanda per i dettagli, rispetta i limiti imposti dalla normativa e dalle risorse disponibili: la spesa iscritta in bilancio è conseguenza di tale programmazione;

4) l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata alle finalità previste dal comma 460 dell'art. 1 della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), ovvero alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi

destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche.

5) politica di indebitamento:

il Comune di Sandrigo non ha previsto di ricorrere all'indebitamento per finanziare le spese di investimento, al fine di non gravare il bilancio di nuovi oneri finanziari.

### **Gli equilibri di bilancio.**

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2021-2023, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese (tabella 1);
- equilibrio di parte corrente (tabella 2);
- equilibrio di parte capitale (tabella 3);

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\* 2021 - 2022 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.203.230,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		190.300,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	Disavanzo di amministrazione <sup>(1)</sup>  Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto <sup>(2)</sup>		0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.678.847,43	2.812.833,63	2.760.812,82	2.756.118,07	<b>Titolo 1</b> - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.668.380,45	4.161.912,05	4.046.402,53	4.045.090,94
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	342.481,98	297.357,01	297.357,01	297.357,01			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	1.236.467,47	1.022.221,41	988.232,70	991.615,86					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	1.548.914,96	1.153.830,65	336.000,00	336.000,00	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.532.632,03	1.314.630,65	336.000,00	336.000,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b> .....	6.806.711,84	5.286.242,70	4.382.402,53	4.381.090,94	<b>Totale spese finali</b> .....	8.201.012,48	5.476.542,70	4.382.402,53	4.381.090,94
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.561.039,26	1.538.000,00	1.538.000,00	1.538.000,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	1.589.198,22	1.538.000,00	1.538.000,00	1.538.000,00
<b>Totale titoli</b>	8.367.751,10	6.824.242,70	5.920.402,53	5.919.090,94	<b>Totale titoli</b>	9.790.210,70	7.014.542,70	5.920.402,53	5.919.090,94
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	10.570.981,10	7.014.542,70	5.920.402,53	5.919.090,94	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	9.790.210,70	7.014.542,70	5.920.402,53	5.919.090,94
Fondo di cassa finale presunto	780.770,40								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

\* Indicare gli anni di riferimento.

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>  
2021 - 2022 - 2023**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.203.230,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	4.132.412,05 0,00	4.046.402,53 0,00	4.045.090,94 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	4.161.912,05 0,00 67.492,74	4.046.402,53 0,00 54.742,42	4.045.090,94 0,00 52.752,73
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>-34.500,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	29.500,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>				
<b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>  
2021 - 2022 - 2023**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	160.800,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.153.830,65	336.000,00	336.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	1.314.630,65 0,00	336.000,00 0,00	336.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>  
2021 - 2022 - 2023**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)**

Equilibrio di parte corrente (O)		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	29.500,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>-34.500,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

### 3) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE

Le risultanze finali del bilancio di previsione per gli anni 2021-2023, per la parte entrata, sono sintetizzate:

#### **Trend storico delle entrate**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2018 Rendiconto	2019 Rendiconto	2020 Stanziamiento	2021 Previsioni	2022 Previsioni	2023 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Utilizzo avanzo di amministrazione	300.260,79	287.193,38	52.467,22	190.300,00			262,702 %
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	85.818,31	69.178,63	78.501,67	0,00	0,00	0,00	-100,000 %
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.781.537,66	2.240.830,96	1.721.474,02	0,00	0,00	0,00	-100,000 %
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.369.189,43	3.400.439,99	3.612.973,38	2.812.833,63	2.760.812,82	2.756.118,07	-22,146 %
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	385.123,62	311.952,43	730.010,37	297.357,01	297.357,01	297.357,01	-59,266 %
Titolo 3 - Entrate extratributarie	963.572,51	1.048.589,70	964.594,44	1.022.221,41	988.232,70	991.615,86	5,974 %
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.682.134,81	482.190,84	655.549,65	1.153.830,65	336.000,00	336.000,00	76,009 %
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	802.733,74	701.019,50	1.552.064,85	1.538.000,00	1.538.000,00	1.538.000,00	-0,906 %
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>9.370.370,87</b>	<b>8.541.395,43</b>	<b>9.367.635,60</b>	<b>7.014.542,70</b>	<b>5.920.402,53</b>	<b>5.919.090,94</b>	<b>-25,119 %</b>

Di seguito saranno analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

#### **Le entrate tributarie**

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2018 Rendiconto	2019 Rendiconto	2020 Stanziamiento	2021 Previsioni	2022 Previsioni	2023 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte, tasse e proventi assimilati	3.162.900,44	3.194.151,01	3.409.485,02	2.602.259,70	2.557.324,46	2.552.629,71	-23,675 %
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	206.288,99	206.288,98	203.488,36	210.573,93	203.488,36	203.488,36	3,482 %
<b>TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE</b>	<b>3.369.189,43</b>	<b>3.400.439,99</b>	<b>3.612.973,38</b>	<b>2.812.833,63</b>	<b>2.760.812,82</b>	<b>2.756.118,07</b>	<b>-22,146 %</b>

### **3.1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che nel corso dell'anno 2020 sono state introdotte importanti novità in materia di fiscalità locale, con impatto diretto sul bilancio e/o sull'operatività degli uffici e sugli adempimenti in capo ai contribuenti.

La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) con l'art. 1 ai commi 738 e seguenti, prevede che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.

Dal 2021 è inoltre introdotto il canone patrimoniale unico in sostituzione degli attuali prelievi sulla pubblicità e sull'occupazione di suolo pubblico.

Fino al 2021 rimane valido il meccanismo premiale previsto dal D.L. 124/2019 (collegato fiscale 2020) a favore dei Comuni che abbiano attuato la compartecipazione all'attività di accertamento e riscossione espletata dell'Agenzia delle Entrate, pari al 100% delle somme riscosse a seguito di segnalazioni qualificate trasmesse all'ente riscossore direttamente dal Comune (dal 2022 tornerà la quota spettante pari al 50%, ai sensi dell'art. 2, comma 10, lett. b del D.Lgs. 23/2011).

#### **IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

A decorrere dall'anno 2020 viene completamente riscritta la disciplina dell'IMU da parte della Legge di bilancio 2020, in particolare dall'art. 1 commi 739 e seguenti.

Come già previsto per la vecchia IMU, il presupposto della nuova IMU è il possesso di immobili; non costituisce presupposto d'imposta il possesso dell'abitazione principale o assimilata (così come definita dal comma 741 lettere b e c) salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9; oggetto d'imposta sono i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli (come definiti al comma 741); soggetto attivo dell'imposta è il Comune sul cui territorio la superficie degli immobili insiste interamente o prevalentemente. Il pagamento della nuova IMU è in due rate: il 16 giugno e il 16 dicembre; il termine per la presentazione della dichiarazione torna al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta.

L'aliquota di base della nuova IMU è stabilita nella misura dello 0,86%, con facoltà per il Comune di aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino al suo azzeramento (comma 754) fatta eccezione per le alcune fattispecie:

- l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5% con possibilità di aumentarla di 0,1 punti percentuali o di diminuirla fino all'azzeramento (comma 748);
- l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,1% con la sola possibilità per il Comune di ridurla fino

all'azzeramento (comma 750);

- l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1% con possibilità per l'ente di aumentarla fino allo 0,25% ovvero di diminuirla fino all'azzeramento; detta fattispecie è tassabile fino all'anno d'imposta 2021, mentre dall'anno 2022 risulterà esente (comma 751);
- l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76% con possibilità di aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento (comma 752); dall'anno 2020 i terreni agricoli, che comprendono per espressa previsione di legge (comma 741 lettera e) i terreni non coltivati, ricadenti nel Comune di Finale Ligure, classificato totalmente montano ai sensi della circolare 9/1993, sono esenti dall'IMU;
- l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06% ovvero di ridurla fino al 0,76% (comma 753)

A decorrere dal 2021 la variabilità delle aliquote, rispetto al passato, viene quindi molto ridotta, comprimendo di fatto l'autonomia tributaria del Comune a favore di una maggiore semplificazione della norma nei confronti dei contribuenti: infatti, il Comune può diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento ad alcune fattispecie predeterminate, che saranno stabilite con decreto ministeriale (comma 756) con obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto delle aliquote che ne formerà parte integrante (comma 757); alla data di compilazione della presente nota integrativa il prescritto decreto non è ancora stato emanato.

Nel corso del 2020 il comune ha approvato il Regolamento della nuova IMU con deliberazione n. 17 del 27/07/2020.

Nella Nota di aggiornamento al DUP per l'anno 2021 vengono confermate le stesse aliquote vigenti nell'anno 2020.

Attualmente il gettito iscritto in bilancio per il triennio con riferimento all'IMU ammonta a:

- anno 2021: € 1.779.785,71;
- anno 2022: € 1.779.785,71;
- anno 2023: € 1.779.785,71;

A seguito dell'approvazione del quinto decreto del 4 agosto 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stata modificata la modalità di accertamento in bilancio delle somme relative alla lotta all'evasione dei tributi in autoliquidazione.

In particolare il nuovo principio prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate

tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

Pertanto la previsione dell'IMU e dell'ICI da attività di accertamento è stata rivista rispetto al passato sulla base di tale principio, con corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

### RECUPERO EVASIONE IMU

Dall'attività di accertamento si presume di recuperare le somme di cui alla seguente tabella:

		2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)
ENTRATA	<b>Gettito da lotta all'evasione</b>	€ 118.000,00	€ 85.000,00	€ 80.000,00
SPESA	<b>Accantonamento al FCDE</b>	€ 43.589,20	€ 31.399,00	€ 29.552,00

### RECUPERO EVASIONE T.A.S.I.

Nonostante la TASI sia stata soppressa dall'anno 2020, è comunque possibile svolgere l'attività di accertamento per il recupero dell'evasione: i proventi stimati a tale titolo sono i seguenti:

		2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)
ENTRATA	<b>Gettito da lotta all'evasione</b>	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
SPESA	<b>Accantonamento al FCDE</b>	€ 767,60	€ 383,80	€ 0,00

## **ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese.

La previsione, che resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti.

L'accertamento in bilancio delle somme relative all'addizionale comunale IRPEF può seguire due modalità differenti: la regola principale è l'accertamento per cassa, tuttavia gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2021 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2019 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2019 e in c/residui nel 2020). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale.

La previsione per il triennio 2021-2023 deve tener conto di alcune norme che incidono sull'IRPEF, e di conseguenza, anche sull'addizionale comunale: ci si riferisce in particolare alla norma (L. 145/2018 - art. 1 comma 17) che ha introdotto a partire dal 2019, limitatamente alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, l'imposta sostitutiva all'IRPEF per i contribuenti in regime forfettario, che pertanto non versano più tale imposta al Comune; si richiama inoltre la norma, introdotta dall'art. 3 del D.L. n. 34/2019 in materia di deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali dal reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, in misura crescente dall'anno 2019 (50%) fino al 2023 (100%). Tali disposizioni hanno quindi l'effetto di ridurre la base imponibile ed il conseguente gettito dell'addizionale IRPEF.

Tuttavia l'evento che più di ogni altro incide sulla previsione dell'addizionale comunale all'IRPEF è il sicuro abbattimento della base imponibile 2020 su cui verrà versata l'addizionale nel 2021, a causa della pandemia da Covid-19: da qui la necessità di elaborare previsioni estremamente prudenti sul fronte di questa entrata.

Il gettito previsto, in considerazione di quanto sopra, è pari a:

€ 632.344,00 per il 2021

€ 632.344,00 per il 2022

€ 632.344,00 per il 2023

## **TASSA RIFIUTI - TARI**

Con riferimento al presente tributo, occorre segnalare che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019).

Il documento in questione ridisegna completamente la metodologia di calcolo dei costi da inserire all'interno del piano economico finanziario, la base annua di riferimento, le voci da considerare e da escludere, la fonte di reperimento dei dati (fonti contabili obbligatorie), prevedendo meccanismi perequativi e di conguaglio rispetto ai costi attuali.

Anche il procedimento di approvazione del PEF viene profondamente rivisto, confermando che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti, ma che non può essere solo un elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentare del gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi.

Inoltre, nel procedimento di approvazione, la delibera n. 433/2019 attribuisce le diverse competenze relative al complesso iter di approvazione dei documenti a diversi soggetti.

Nel corso del 2020 si sono succeduti diversi interventi da parte di Arera e del legislatore, che hanno influito sulle manovre tariffarie del 2020 e del 2021.

In particolare il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 all'articolo 107, comma 5 ha introdotto la facoltà di approvare, per l'anno 2020, le tariffe in vigore nell'anno precedente, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Il Comune di Sandrigo, con riferimento al 2020, ha approvato le tariffe TARI sulla base del PEF 2020 calcolato ai sensi della delibera ARERA n. 443/2019, pertanto le tariffe TARI 2021 saranno calcolate in base al PEF 2021, senza alcun conguaglio derivante dal 2020.

Con riferimento alle deroghe di cui all'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ovvero la possibilità di adottare coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, né di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, prorogate fino all'anno 2019 (comma 1093 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2019 - Legge n. 145/2018), sempre l'art. 57bis citato, ha previsto la possibilità di usufruire delle citate deroghe fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 09/11/2020 a far data dal 01/01/2021 la gestione della TA.RI. è stata esternalizzata a SO.RA.RIS. SPA la quale invierà al Comune per l'approvazione in Consiglio Comunale, il PEF e le relative tariffe per l'anno 2021.

Con l'esternalizzazione della gestione della TA.RI. corrispettiva, nel bilancio del Comune non sarà più presente l'entrata.

## **IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI**

Dal 2021 l'imposta in questione è stata sostituita dal Canone Unico Patrimoniale.

## **COSAP**

Dal 2021 l'imposta in questione è stata sostituita dal Canone Unico Patrimoniale.

## **FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE**

Questo fondo è iscritto tra le entrate correnti. Il suo importo, che ammonta ad € 210.573,93 , deve essere letto insieme a quello in entrata dell'IMU, pari ad € 1.779.785,71. Pertanto lo sforzo richiesto al Comune di Sandrigo, e, in ultima analisi, ai suoi cittadini e contribuenti, è pari ad € 629.799,31, valore dato dalla somma di € 387.725,38 che lo Stato trattiene dall'IMU del Comune di Sandrigo e che viene versata ai comuni meno "fortunati" a titolo di fondo di *solidarietà*, e la somma di € 242.073,93, che lo Stato trattiene dall'IMU del Comune a titolo di compensazione a risorse *standard* per il passaggio dall'ICI ai nuovi tributi IMU e TASI. Questa seconda quota, che non trova alcuna evidenza nel bilancio dell'ente, in quanto l'IMU viene contabilizzata al netto di tale quota, in sostanza, ha l'effetto di *girare* allo Stato tutto il maggior gettito derivante dall'innalzamento del carico fiscale creatosi nel passaggio dall'ICI all'IMU e poi alla TASI, di cui lo Stato, appunto, rimane l'unico beneficiario, nonostante figuri che sia l'ente ad incassarne il gettito.

L'evoluzione normativa degli ultimi anni ha comportato un sistematico taglio delle risorse a disposizione degli enti locali, in considerazione del fatto che i Comuni debbono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica dello Stato, in particolare quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. Il succedersi di queste severe manovre ha determinato un forte impatto negativo negli esercizi passati.

La previsione di questa entrata è sempre difficoltosa, a causa sia della complessità dei calcoli e dei molti fattori di livello macroeconomico che entrano nel calcolo, sia perché lo Stato rende noto tale valore tendenzialmente in periodi dell'anno avanzati. Da qui i soventi rinvii decisi a livello governativo del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione.

Di difficile stima l'applicazione della diversa distribuzione delle diverse quote di fondo di solidarietà, della clausola di salvaguardia (+/- 4%) al fine di calmierare gli effetti eccessivi (positivi o negativi) derivanti dal cambio di metodologia, oltre che della quota perequativa del fondo, basata sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, fissata, dal comma 449 lettera c) L. 232/2016 da parte della Legge di bilancio 2018 (art. 1 comma 884).

Inoltre l'art. 57, comma 1 del D.L. 124/2019, attraverso la riscrittura della lett. c) del comma 449 della legge 232/2016, prevede che la percentuale delle risorse del Fondo da redistribuire tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, sia incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030, al fine di consentire il passaggio graduale dal principio della spesa storica ad una distribuzione delle risorse basata su fabbisogni e capacità fiscali.

Si prevede tuttavia che per la determinazione di questa differenza la Commissione tecnica deve costruire una metodologia per neutralizzare la componente rifiuti, anche attraverso la previsione della sua esclusione dai fabbisogni e dalle capacità fiscali standard.

Da ultimo la Legge n. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020), art. 1 comma 848, incrementa la dotazione del fondo di solidarietà comunale, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, di 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

Restano invece inalterate le regole di distribuzione della restante quota percentuale del fondo, ripartita sulla base del criterio della compensazione della spesa storica: fino al 2029 sarà distribuita assicurando a ciascun Comune un importo pari all'ammontare algebrico della stessa componente del fondo dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri perequativi.

Qui in dettaglio gli importi del Fondo di Solidarietà Comunale 2021.

<b>RIPARTO FONDO DI SOLIDARIETA'</b>	<b>2020 definitivo</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>€ 203.488,36</b>	<b>€ 210.573,93</b>	<b>€ 203.488,36</b>	<b>€ 203.488,36</b>

### 3.2) Entrate per trasferimenti correnti

Le entrate di questo titolo sono suddivise in 5 tipologie, con riferimento ai soggetti eroganti e comprendono principalmente contributi finalizzati a spese correnti predeterminate.

#### Le entrate per trasferimenti correnti

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2018 Rendiconto	2019 Rendiconto	2020 Stanziamiento	2021 Previsioni	2022 Previsioni	2023 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	368.691,01	298.665,70	697.373,01	286.257,01	286.257,01	286.257,01	-58,952 %
Trasferimenti correnti da Famiglie	7.326,46	12.303,45	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-23,076 %
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	479,04	17.500,00	500,00	500,00	500,00	-97,142 %
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	9.106,15	504,24	2.137,36	600,00	600,00	600,00	-71,927 %
<b>TOTALE ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>385.123,62</b>	<b>311.952,43</b>	<b>730.010,37</b>	<b>297.357,01</b>	<b>297.357,01</b>	<b>297.357,01</b>	<b>-59,266 %</b>

Cap.	Art.	Descrizione	Codice	2021	2022	2023
454	0	CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCATIVO	2.01.01.01.002	29.000,00	29.000,00	29.000,00
455	0	RIMBORSO MIUR TA.RI. ISTITUTI SCOLASTICI	2.01.01.01.002	4.940,83	4.940,83	4.940,83
456	0	CONTRIBUTI ERARIALI VARI ED EVENTUALI	2.01.01.01.001	320,00	320,00	320,00
458	0	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO PER ESENZIONE ED ESCLUSIONI IMU	2.01.01.01.001	71.165,31	71.165,31	71.165,31
460	0	ALTRI TRASFERIMENTI DELLO STATO	2.01.01.01.001	16.630,87	16.630,87	16.630,87
460	1	TRASFERIMENTO STATO 5 PER MILLE GETTITO IRPEF	2.01.01.01.001	4.000,00	4.000,00	4.000,00
793	0	TRASFERIMENTO FONDI PER INTERVENTI A SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	2.01.01.02.001	14.500,00	14.500,00	14.500,00
794	0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCOLASTICI	2.01.01.02.001	8.300,00	8.300,00	8.300,00
841	0	CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	2.01.01.02.001	12.000,00	12.000,00	12.000,00
850	0	CONTRIBUTO REGIONALE INSERIMENTO MINORI	2.01.01.02.001	9.000,00	9.000,00	9.000,00

851	0	CONTRIBUTI REGIONALI VARI ED EVENTUALI	2.01.01.02.001	1.000,00	1.000,00	1.000,00
853	0	CONTRIBUTI REGIONALI IN AMBITO SOCIALE	2.01.01.02.001	3.000,00	3.000,00	3.000,00
857	0	CONTRIBUTO REGIONALE BUONI FAMIGLIA (DGR 2907/2013)	2.01.01.02.001	12.000,00	12.000,00	12.000,00
962	0	ASSEGNAZIONE FONDI PER INTERVENTI DI SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	2.01.01.02.001	3.500,00	3.500,00	3.500,00
987	0	CONTRIBUTO PROVINCIA PER I MINORI	2.01.01.02.002	3.600,00	3.600,00	3.600,00
989	0	CONTRIBUTO REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA	2.01.01.02.003	4.300,00	4.300,00	4.300,00
990	0	TRASFERIMENTI PER FONDO SOCIALE DESTINATO AGLI ASSEGNATARI ATER IN DIFFICOLTA' ECONOMICO - SOCIALE	2.01.04.01.001	600,00	600,00	600,00
995	0	CONTRIBUTO ATTIVITA' GESTIONE DOMANDE AGEVOLAZIONI BONUS ELETTRICO E GAS	2.01.03.02.999	500,00	500,00	500,00
996	0	RIMBORSI DALL'ULSS N. 6 "VICENZA" CONTRIBUTI REGIONALI VARI	2.01.01.02.011	36.000,00	36.000,00	36.000,00
999	0	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI BRESSANVIDO PER CONCORSO SPESE DI GESTIONE SCUOLA MEDIA DELL'OBBLIGO	2.01.01.02.003	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1006	0	TRASFERIMENTI PER IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDM (DGR 4135/2006)	2.01.01.02.011	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1051	0	COMPARTECIPAZIONE UTENZA SERVIZI SOCIALI	2.01.02.01.001	10.000,00	10.000,00	10.000,00

### 3.3) Entrate extratributarie

#### Le entrate extratributarie

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2018 Rendiconto	2019 Rendiconto	2020 Stanziamto	2021 Previsioni	2022 Previsioni	2023 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	844.576,82	838.912,86	829.106,24	852.930,78	822.942,07	826.325,23	2,873 %
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	7.860,23	23.068,06	13.802,78	13.000,00	9.000,00	9.000,00	-5,816 %
Interessi attivi	8,69	1,50	530,00	30,00	30,00	30,00	-94,339 %
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	11.297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Rimborsi e altre entrate correnti	111.126,77	175.309,58	121.155,42	156.260,63	156.260,63	156.260,63	28,975 %
<b>TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>963.572,51</b>	<b>1.048.589,70</b>	<b>964.594,44</b>	<b>1.022.221,41</b>	<b>988.232,70</b>	<b>991.615,86</b>	<b>5,974 %</b>

Le entrate di questo titolo sono previste per complessivi € 1.022.221,41 e sono suddivise in 5 categorie con riferimento alla loro natura.

La **Tipologia 1** "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" ammonta ad € 852.930,78 che così si suddivide:

- vendita di beni € 5.500,00;

- entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi € 170.000,00, in questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal comune, tra cui i servizi a domanda individuale;

- proventi derivanti dalla gestione di beni € 677.430,78. In questa voce è contabilizzato il **Canone Unico Patrimoniale** la cui previsione in entrata è stata calcolata sommando i canoni della pubblicità ed affissione e dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche. La legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) prevede all'art. 1 commi 816 e seguenti che dal 2021 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada siano sostituiti dal nuovo "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" e sarà comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Detto canone viene disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Il regolamento di istituzione del canone sarà approvato entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 e anche le relative tariffe.

La **tipologia 2** "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" € 13.000,00 e deriveranno da proventi infrazioni regolamenti comunali che saranno riscossi per cassa.

La **tipologia 3** "Interessi attivi" comprende il valore complessivo delle entrate di natura finanziaria riscosse dall'ente, come gli interessi attivi sulle somme depositate in tesoreria unica, sui conti correnti bancari e postali. L'importo totale previsto è di € 30,00.

**Tipologia 4** "Altre entrate da redditi di capitale", comprende i dividendi da partecipazioni societarie per una previsione di € 0,00.

**Categoria 5** “Rimborsi e altre entrate correnti”, prevede uno stanziamento € 156.260,63 così suddiviso:

- indennizzi di assicurazione € 10.000,00;
- rimborsi in entrata € 32.069,93;
- altre entrate correnti n.a.c. € 114.190,70.

### **3.4) Entrate in conto capitale**

#### **Le entrate conto capitale**

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2018 Rendiconto	2019 Rendiconto	2020 Stanziamento	2021 Previsioni	2022 Previsioni	2023 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Tributi in conto capitale	2.065,38	27.375,44	23.374,99	0,00	0,00	0,00	-100,000 %
Contributi agli investimenti	2.829,70	140.000,00	71.217,16	140.000,00	70.000,00	70.000,00	96,581 %
Altri trasferimenti in conto capitale	119.347,14	128.213,78	51.855,26	11.000,00	11.000,00	11.000,00	-78,787 %
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.264.894,38	2.500,00	18.308,94	14.000,00	0,00	0,00	-23,534 %
Altre entrate in conto capitale	292.998,21	184.101,62	490.793,30	988.830,65	255.000,00	255.000,00	101,475 %
<b>TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE</b>	<b>1.682.134,81</b>	<b>482.190,84</b>	<b>655.549,65</b>	<b>1.153.830,65</b>	<b>336.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>76,009 %</b>

Le entrate di questo titolo sono suddivise in 5 tipologie con riferimento alla loro natura ed alla loro fonte di provenienza.

Sono rappresentate dalle entrate derivanti da tributi in conto capitale, da contributi agli investimenti da parte di enti pubblici e privati destinati a spese in conto capitale, dalla vendita del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'ente, da alienazioni di beni materiali ed immateriali e da altre tipologie di entrate destinate a spese in conto capitale (permessi di costruire e relative sanzioni).

Si rinvia al piano triennale investimenti 2021-2023 per quanto attiene alla destinazione alle spese di investimento.

Le entrate di questo titolo sono previste per complessivi € 1.153.830,65 e sono così suddivise:

Tipologia 100: Tributi in conto capitale € 0,00;

Tipologia 200: Contributi agli investimenti € 140.000,00, contributi statali efficientamento e sviluppo di cui ai commi da 29 a 37 della Legge di bilancio n. 160/2019). Per l'anno 2021 le risorse assegnate, con D.L. n. 104/2020 sono incrementate di 500 milioni e quindi l'importo del contributo per il solo 2021 è raddoppiato per 2022 e 2023 resta per ora confermato pari ad € 70.000,00;

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale € 11.000,00;

Tipologia 400: Entrate da alienazioni di beni materiali ed immateriali € 14.000,00, tale entrata deriverà dalla vendita del diritto di superficie alloggi ex I.A.C.P. a riscatto;

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale € 988.830,65, le principali voci di questa tipologia sono le seguenti:

#### **ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE**

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in € 240.000,00 per l'anno 2021, in € 240.000,00 per l'anno 2022 e in € 240.000,00 per l'anno 2023.

Si fa presente che la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'art. 1 comma 460, che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano, e a spese di progettazione per opere pubbliche (inciso introdotto da ultimo dall'art. 1-bis, comma 1 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (in G.U. 16/10/2017, n.242).

Con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni sono state finanziate spese in conto capitale.

## **MONETIZZAZIONI**

Si riferiscono a somme che vengono corrisposte, ai sensi delle norme del vigente strumento urbanistico generale e del vigente regolamento edilizio, per il rilascio dei titoli abilitativi in materia di edilizia in alternativa alla realizzazione delle opere, previsti in € 0,00 per l'anno 2021, in € 0,00 per l'anno 2022 e in € 0,00 per l'anno 2023. Anche queste somme risultano vincolate, al pari delle entrate da permessi di costruire, alla realizzazione di opere di investimento o di manutenzione straordinaria e ordinaria.

### 3.7) Entrate per anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

#### Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

##### Le entrate per anticipazioni da istituto tesoriere

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2018 Rendiconto	2019 Rendiconto	2020 Stanziamiento	2021 Previsioni	2022 Previsioni	2023 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
TOTALE ENTRATE PER ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000 %</b>

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Ai sensi dell'art. 1 comma 555 della Legge di bilancio 2020, è stato disposto l'innalzamento fino al 31/12/2022 da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (fino al 31/12/2019 il limite era di quattro dodicesimi).

Il D.L. 34/2019, all'art. 38 comma 1- *duodecies* ha disciplinato per i comuni in stato di **dissesto finanziario** la durata delle anticipazioni di tesoreria, estendendola fino al raggiungimento dell'equilibrio di cui all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in cui e' stato deliberato il dissesto.

Il Comune di Sandrigo non ha intenzione di attivare la facoltà di cui al comma 906 della legge di bilancio 2020.

La legge di bilancio 2018 ha previsto inoltre, all'art. 1 comma 877, la proroga a tutto il 2021 della sospensione del regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Pertanto, fino al 31/12/2021, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione. Tale normativa, quindi, limita l'autonomia finanziaria degli enti, in quanto preclude ai Comuni la possibilità di maturare interessi attivi sulle giacenze di cassa proprie, che avrebbero dovute essere depositate presso la Tesoreria Comunale.

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l'attuale livello di liquidità consente di presumere che anche per il triennio 2021-2023 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.

### **3.8) Entrate per conto terzi e partite di giro**

#### **Le entrate per conto terzi e partite di giro**

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2018 Rendiconto	2019 Rendiconto	2020 Stanzamento	2021 Previsioni	2022 Previsioni	2023 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Entrate per partite di giro	759.771,65	646.375,01	1.218.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00	0,000 %
Entrate per conto terzi	42.962,09	54.644,49	334.064,85	320.000,00	320.000,00	320.000,00	-4,210 %
<b>TOTALE ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>802.733,74</b>	<b>701.019,50</b>	<b>1.552.064,85</b>	<b>1.538.000,00</b>	<b>1.538.000,00</b>	<b>1.538.000,00</b>	<b>-0,906 %</b>

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

Si segnala che dal 2020 non viene più accertato nel titolo 9° (né impegnato al titolo 7° della spesa) il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), riscosso unitamente alla TARI, ma che dal 2020 viene versato direttamente alla Provincia di competenza, senza passare per il bilancio comunale.

### **3.9) Fondo pluriennale vincolato iscritto nelle entrate**

#### **Fondo Pluriennale Vincolato iscritto nelle entrate**

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2018 Rendiconto	2019 Rendiconto	2020 Stanziamto	2021 Previsioni	2022 Previsioni	2023 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	85.818,31	69.178,63	78.501,67	0,00	0,00	0,00	-100,000 %
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE	1.781.537,66	2.240.830,96	1.721.474,02	0,00	0,00	0,00	-100,000 %
TOTALE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ISCRITTO NELLE ENTRATE	<b>1.867.355,97</b>	<b>2.310.009,59</b>	<b>1.799.975,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,000 %</b>

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

#### 4) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, DANDO ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L'ACCANTONAMENTO A TALE FONDO

Si evidenziano le spese complessive del bilancio. Il D. Lgs. 118/2011, integrato con il D. Lgs. 126/2014, in attuazione dell'armonizzazione contabile, prevede per queste una prima articolazione in "Missioni" e "Programmi", che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici individuati dalle amministrazioni. Queste si distinguono ulteriormente in sei "Titoli", che a loro volta si suddividono in "Macroaggregati", secondo la loro natura economica, individuata sulla base del titolo giuridico. Ai fini della gestione e rendicontazione i macroaggregati sono ripartiti in capitoli e articoli, che troveranno la loro rappresentazione nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG).

In questa sezione viene effettuata un'analisi delle spese per titoli nel loro dettaglio per l'annualità 2021. I titoli della spesa sono i seguenti:

- titolo 1 - Spese correnti: comprendono le spese per funzionamento e la gestione dei servizi erogati dall'ente come asili, scuole, assistenza, cultura, spese per stipendi, manutenzioni ordinarie, utenze, ecc.
- titolo 2 - Spese in conto capitale: sono spese per gli investimenti ovvero tutte quelle necessarie per la costruzione, la manutenzione straordinaria di opere pubbliche (strade, scuole, uffici, edifici pubblici, ecc.), i trasferimenti di capitale e i costi di progettazione di opere pubbliche, l'acquisto di beni strumentali come automezzi, software, hardware, arredi, ecc.
- titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie: comprende gli acquisti di partecipazioni azionarie e poste compensative derivanti da incassi e versamenti di mutui dall'istituto erogante all'Ente.
- titolo 4 - Spese per rimborso prestiti: sono i rimborsi delle quote capitali dei mutui contratti per finanziare gli investimenti;
- titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere: sono spese effettuate per la restituzione delle eventuali anticipazioni erogate dall'istituto tesoriere, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità;
- titolo 7 - uscite per conto terzi e partite di giro: sono le spese che il comune effettua per conto di terzi ed hanno sempre un uguale corrispettivo nella parte entrata. Principalmente includono il riversamento allo Stato delle ritenute effettuate sia sugli stipendi del personale quale sostituto d'imposta sia a titolo di IVA per effetto dell'istituto dello split payment e del reverse charge.

## Trend storico delle spese

SPESE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2018 Rendiconto	2019 Rendiconto	2020 Stanziamiento	2021 Previsioni	2022 Previsioni	2023 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Titolo 1 - Spese correnti	4.912.077,36	4.633.000,39	5.228.720,55	4.161.912,05	4.046.402,53	4.045.090,94	-20,402 %
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.294.742,10	1.103.649,70	2.586.850,20	1.314.630,65	336.000,00	336.000,00	-49,180 %
Titolo 3 - Spese per aumento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Titolo 5 - Chiusura di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	802.733,74	701.019,50	1.552.064,85	1.538.000,00	1.538.000,00	1.538.000,00	-0,906 %
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>7.009.553,20</b>	<b>6.437.669,59</b>	<b>9.367.635,60</b>	<b>7.014.542,70</b>	<b>5.920.402,53</b>	<b>5.919.090,94</b>	<b>-25,119 %</b>

Si precisa che, ai sensi dell'art. 123 del D.L. 34/2020, sono stati abrogati gli incrementi delle aliquote IVA previsti dall'art. 1 della Legge n. 190/2014 riportati di seguito:

- aliquota ordinaria IVA al 25,00%.
- aliquota ridotta IVA al 12%

#### **4.1) Spese correnti**

Le spese correnti (titolo I) comprendono le spese relative alla gestione ordinaria dei servizi pubblici, e si distinguono, come previsto dai macroaggregati, in spese per il personale, acquisto di beni e servizi, utilizzo di beni di terzi, erogazione di contributi, interessi passivi, imposte e tasse, rimborsi vari. Tra le spese correnti sono inclusi anche i fondi crediti dubbia esigibilità, il fondo di riserva ed il fondo passività potenziali.

La spesa è articolata per macroaggregati come segue:

##### **Le spese correnti**

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2018 Rendiconto	2019 Rendiconto	2020 Stanziamiento	2021 Previsioni	2022 Previsioni	2023 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Redditi da lavoro dipendente	1.158.840,53	1.156.810,12	1.286.042,08	1.294.605,84	1.294.605,84	1.294.605,84	0,665 %
Imposte e tasse a carico dell'ente	101.994,82	111.889,75	116.688,14	112.683,14	112.683,14	112.683,14	-3,432 %
Acquisto di beni e servizi	2.380.411,67	2.184.347,38	2.283.722,04	1.515.119,34	1.420.319,34	1.421.019,34	-33,655 %
Trasferimenti correnti	891.891,46	943.509,94	1.181.362,12	1.005.232,79	1.003.832,79	1.003.832,79	-14,909 %
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Rimborsi e poste correttive delle entrate	89.340,95	118.758,10	61.897,45	9.224,56	9.601,35	9.583,37	-85,097 %
Altre spese correnti	289.597,93	117.685,10	299.008,72	225.046,38	205.360,07	203.366,46	-24,735 %
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>4.912.077,36</b>	<b>4.633.000,39</b>	<b>5.228.720,55</b>	<b>4.161.912,05</b>	<b>4.046.402,53</b>	<b>4.045.090,94</b>	<b>-20,402 %</b>

Di seguito è illustrata la destinazione finale di queste spese destinate al funzionamento dell'ente ed all'erogazione dei servizi:

Macroaggregato 1 – redditi di lavoro dipendente: comprende le spese per le retribuzioni ed i contributi per il personale dipendente.

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 111 del 22/10/2020 ha approvato il programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2021/2023, dando atto che la spesa è improntata al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale. Le previsioni di bilancio tengono conto del personale in servizio, del fabbisogno previsto per il triennio. Le tabelle allegate sub A) e B) alla deliberazione summenzionata sono state aggiornate nella nota di aggiornamento al DUP a seguito delle previsioni di bilancio 2021-2023. Con determine n.ri 94-95 del 17/02/2020 e n. 555 del 13/11/2020 è stato costituito il fondo per le risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL del 22/05/2018.

In data 10/12/2020 è stato stipulato il contratto collettivo decentrato per il personale dipendente.

Si segnala che il DM 01/08/2019 ha precisato le modalità di contabilizzazione degli incentivi tecnici di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 indicata dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205/2017, registrata nello stesso capitolo di spesa previsto per l'opera pubblica.

La legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), ai commi 438-439-440 dell'art. 1 prevede che, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti,

all'erogazione:

a) dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (indennità di vacanza contrattuale) nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, seguenti:

- 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019

- 0,7 per cento dal 1° luglio 2019;

b) al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'elemento perequativo una tantum dall'art. 66 del CCNL del triennio 2016/2018 (Tabella D) (solo per il personale non dirigenziale) con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019/2021, che ne disciplinano il riassorbimento.

L'incremento della parte tabellare dello stipendio segue le seguenti percentuali, da applicare al monte salari 2016, rivalutato del 3,48%:

+1,3% nel 2019;

+2,03% nel 2020;

+3,71% nel 2021.

Pertanto, con decorrenza dal 01/04/2019 è stata prevista l'indennità di vacanza contrattuale, calcolata ai sensi dell'art. 2 comma 6 del CCNL del 22/05/2018, e sono state stanziare le risorse per gli adeguamenti contrattuali.

Per il personale dirigenziale (compresi Segretari Comunali e Provinciali), nelle more del nuovo CCNL 2016/2018, tali aumenti si sommano a quelli già accantonati in bilancio negli anni precedenti; a tal proposito si segnala che il 16 luglio 2020, l'ARAN e le organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative hanno sottoscritto a distanza l'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il triennio 2016-2018 per i dirigenti pubblici del comparto e i Segretari comunali e provinciali, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.

Il macroaggregato 01 risente nel triennio 2021-2023 inoltre di altre variazioni:

- riduzione delle tariffe INAIL ai sensi dell'art. 1 comma 1121 della Legge n. 145/2018 (prevista dal comma 128 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013);

- aumento dei contributi a titolo di TFR per la retribuzione di posizione dei titolari di posizioni organizzative (messaggio dell'INPS n. 2440 del 1° luglio 2019) con decorrenza 1° ottobre 2019, nel seguente modo:

- incremento della base imponibile dall'80% al 100% dell'indennità di posizione;

- l'incremento della percentuale di contribuzione dal 6,10% al 6,91%.

Macroaggregato 2 – Imposte e tasse a carico dell'Ente: comprende le spese relative alle imposte e tasse, quali IRAP, imposta di registro e bollo, tasse di circolazione dei veicoli.

Macroaggregato 3 – Acquisto di beni e servizi:

Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona

gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici).

Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali comprese le spese di progettazione delle opere pubbliche imputate tra le spese correnti: a riguardo si segnala che nel corso del 2019 è stata chiarita la modalità di contabilizzazione delle stesse (tra le spese correnti o in conto capitale) a seconda che l'opera da realizzare sia o meno compresa nei documenti programmatori (DUP): in sostanza i presupposti in base ai quali è possibile contabilizzare le spese di progettazione tra le spese in conto capitale sono che la spesa di progettazione sia contestualizzata in una programmazione complessiva dell'opera e che la realizzazione della stessa sia supportata da fonti di finanziamento attendibili e determinate all'inizio del processo programmatico. In assenza di tali presupposti, la spesa di progettazione deve essere contabilizzata al titolo 1°.

Con riferimento alle spese relative agli incarichi, si rileva il venir meno, ad opera del D.L. 124/2019, dei vincoli in materia di consulenze: rimane tuttavia vigente la necessità che i contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, siano riferiti alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio, così come richiesto dall'art. 3 comma della Legge n. 244/2007.

Fanno parte del macroaggregato 03 le spese relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, ecc.).

Sono anche comprese le spese per l'utilizzo di beni di terzi, tra cui i canoni per le locazioni immobili, per le quali si evidenzia che, salvo ulteriori proroghe, dal 2020 non è più in vigore il blocco dell'adeguamento ISTAT previsto fino al 31/12/2020 dal D.L. 95/2012, art. 3 comma 1, modificato dall'art. 1 c. 1 lettera a) del D.L. 162/2019.

Si rilevano le spese per consultazioni elettorali negli esercizi 2021-2022-2023, per tali poste sono state previsti appositi stanziamenti al titolo 3° dell'entrata per il rimborso delle medesime: non possono essere infatti contabilizzate tra i servizi per conto di terzi, così come indicato dal punto 7.1 del principio contabile applicato 4/2, in quanto tali spese comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate.

Si rilevano le spese per le elezioni comunali, essendo previsto il rinnovo nell'annualità 2022 degli organi elettivi dell'Ente, per le quali non è previsto alcun rimborso in quanto spesa a totale carico dell'Ente.

Le previsioni del macroaggregato 03 sono state calcolate sulla base dei contratti in essere, su quelli nuovi che si prevede di dover stipulare e sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza centrale.

Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti: comprende le spese relative ai trasferimenti correnti a favore dello Stato e delle Amministrazioni Locali (Regioni, Città Metropolitane, Aziende Sanitarie, Università, Comuni, Unioni di Comuni, ecc.), a imprese e a privati.

Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate: vi sono comprese le spese relative al rimborso di spese di personale (per comando, distacco, ecc.), ai rimborsi di trasferimenti percepiti, sia ad Amministrazioni Pubbliche, che a soggetti privati, ai rimborsi di imposte e tasse non dovute.

Macroaggregato 10 - Altre spese correnti: vi sono allocati il fondo di riserva, il fondo pluriennale vincolato (FPV), il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), l'IVA a debito, i premi assicurativi, le spese per sanzioni, indennizzi e risarcimento danni.

### **ALTRE SPESE CORRENTI**

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Fondo di riserva: il fondo di riserva è iscritto per € 12.448,39 nel 2021, per € 12.102,90 nel 2022 e per € 12.098,98 nel 2023 - in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Tale quota minima è stabilita per un importo di € 6.224,20.

Fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite, ammonta ad € 12.448,39.

### Fondo crediti di dubbia esigibilità

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

In particolare la procedura è stata la seguente:

1. sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione: la scelta del livello di analisi, è

lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

1a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,

1b) i crediti assistiti da fidejussione,

1c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione (così come anche ricordato anche dalla Corte dei Conti Lombardia con la deliberazione n. 153 del 08/05/2018): il servizio finanziario, in attiva collaborazione con gli altri responsabili dei servizi, ha provveduto a verificare le singole entrate per le quali risulta necessario provvedere ad accantonare il fondo crediti dubbia esigibilità, operando nel seguente modo:

- Scelta del livello di analisi: la definizione dello stanziamento del fondo crediti dubbia esigibilità è stata compiuta a livello di CAPITOLO

- Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, che abbiano una previsione sul bilancio 2021-2023 si specificano che per le medesime non è stato costituito il fondo crediti dubbia esigibilità in quanto vengono accertate per cassa.

2. sono state calcolate, per ciascuna entrata di cui al punto 1), le medie seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria, il quale prescrive che, dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente.

3. per ciascuna entrata è stata quindi individuata la percentuale che ha consentito la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nell'importo ritenuto adeguato.

La legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) è intervenuta attenuando l'applicabilità delle percentuali di cui sopra, prevedendo, ai commi 79 e 80 79, per gli anni 2020 e 2021 la possibilità per gli enti locali di variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per

ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2020 e 2021 ad un valore pari al 90 per cento, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (riduzione debito commerciale del 10% con riferimento all'esercizio precedente e rispetto dei tempi di pagamento).

Con riferimento al bilancio 2021-2023 tale riduzione potrà eventualmente essere apportata mediante apposita variazione solo a seguito della verifica dei presupposti di legge.

Inoltre, nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali contenuta nella L. n. 160/2019 ( legge di bilancio 2020, art. 1 comma 80), previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono inoltre ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti. Il Comune di Sandrigo non si è avvalso della predetta facoltà.

Si segnala inoltre che l'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020 prevede che, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020: da ciò discende che i dati relativi al 2019 intervengono due volte nel calcolo del fondo: la norma in questione ha lo scopo di eliminare dalla serie storica presa in considerazione per il calcolo dell'accantonamento un'annualità peculiare dal punto di vista delle riscossioni.

Il comune di Sandrigo adotterà tale facoltà.

La Commissione *Arconet* ha inoltre chiarito (faq nn. 25 e 26 del 27 ottobre 2017) le modalità di calcolo per il FCDE in sede di previsione di bilancio, con particolare riferimento alla composizione di numeratore e denominatore, per gli enti che decidono di considerare tra gli incassi anche quelli realizzati nell'esercizio successivo in conto residui dell'esercizio precedente, esplicitando i calcoli corrispondenti.

In particolare, a regime, ovvero quando il quinquennio di riferimento è composto esclusivamente da esercizi gestiti nel rispetto della citata disciplina armonizzata, il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti nel modo seguente per tutti gli esercizi compresi nel quinquennio di riferimento si calcola secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{incassi di competenza es. (X)} + \text{incassi esercizio (X+1) in c/residui (X)}}{\text{accertamenti esercizio (X)}}$$

Si riporta di seguito il dettaglio degli accantonamenti effettuati:

Codice Bilancio	Descrizione	Anno	Stanziamiento	Accantonamento minimo dell'ente	Accantonamento effettivo dell'ente	Metodo
		2021 2022 2023		100,00% 100,00% 100,00%	100,00% 100,00% 100,00%	
1.01.01.08.002	RECUPERO EVASIONE IMPOSTA I.C.I.	2021	0,00	0,00	0,00	A
		2022	0,00	0,00	0,00	
		2023	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.06.002	RECUPERO EVASIONE IMU	2021	118.000,00	43.589,20	43.589,20	A
		2022	85.000,00	31.399,00	31.399,00	
		2023	80.000,00	29.552,00	29.552,00	
1.01.01.76.002	RECUPERO EVASIONE TA.S.I.	2021	2.000,00	767,60	767,60	A
		2022	1.000,00	383,80	383,80	
		2023	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.51.002	TARIFFA RIFIUTI	2021	0,00	0,00	0,00	A
		2022	0,00	0,00	0,00	
		2023	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.51.002	TARIFFA RIFIUTI - ARRETRATI	2021	0,00	0,00	0,00	A
		2022	0,00	0,00	0,00	
		2023	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.61.002	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)	2021	0,00	0,00	0,00	A
		2022	0,00	0,00	0,00	
		2023	0,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.014	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA SEPOLTURE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2021	19.400,00	898,22	898,22	A
		2022	11.680,00	540,78	540,78	
		2023	11.680,00	540,78	540,78	
3.01.03.01.003	CANONE CONCESSIONE USO IMPIANTI FISSI ACQUEDOTTO (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	2021	17.464,60	0,00	0,00	A
		2022	17.639,23	0,00	0,00	
		2023	17.815,63	0,00	0,00	
3.01.02.01.006	PROVENTO GESTIONE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE (SERVIZIO IVA)	2021	18.000,00	1.654,20	1.654,20	A
		2022	18.000,00	1.654,20	1.654,20	
		2023	18.000,00	1.654,20	1.654,20	
3.01.03.02.001	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	2021	59.575,59	1.662,16	1.662,16	A
		2022	60.147,02	1.678,10	1.678,10	
		2023	62.809,34	1.752,38	1.752,38	
3.01.03.02.001	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2021	131.567,13	14.169,78	14.169,78	A
		2022	132.836,92	14.306,54	14.306,54	
		2023	134.119,40	14.444,66	14.444,66	
3.01.03.02.002	FITTI REALI DI FABBRICATI	2021	165.605,07	4.454,78	4.454,78	A
		2022	166.661,72	4.483,20	4.483,20	

		2023	167.728,93	4.511,91	4.511,91	
3.01.02.01.018	RIMBORSO SPESE PER USO LOCALI FABBRICATI COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	2021	28.000,00	84,00	84,00	A
		2022	28.000,00	84,00	84,00	
		2023	28.000,00	84,00	84,00	
3.01.03.02.001	PROVENTI DALLA CONC.NE DEL TERRENO - GESTIONE DELLA PIATTAFORMA PER RSA (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	2021	28.000,00	212,80	212,80	A
		2022	28.000,00	212,80	212,80	
		2023	28.000,00	212,80	212,80	
<b>TOTALE GENERALE FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE PARTE CORRENTE</b>		<b>2021</b>	<b>587.612,39</b>	<b>67.492,74</b>	<b>67.492,74</b>	
		<b>2022</b>	<b>548.964,89</b>	<b>54.742,42</b>	<b>54.742,42</b>	
		<b>2023</b>	<b>548.153,30</b>	<b>52.752,73</b>	<b>52.752,73</b>	

### Accantonamento del fondo rischi spese legali:

Sulla base del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, si è provveduto alla determinazione dell'accantonamento al fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali, accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

È parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) che consentano la riduzione dell'accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza.

Sulla base delle informazioni ricevute dal competente ufficio, nel bilancio di previsione è stato stanziato il seguente importo, corrispondente al contenzioso per cui l'ente ha significative probabilità di soccombere (oltre il 50%):

2021	€ 5.000,00
2022	€ 3.000,00
2023	€ 3.000,00

### IVA a debito

Vengono stanziati in questa voce le somme destinate al versamento dell'IVA a debito per le gestioni commerciali dell'Ente.

Come richiesto dal principio applicato della programmazione, si forniscono di seguito alcune informazioni riguardanti la gestione dell'IVA del Comune di Sandrigo.

I servizi rilevanti ai fini IVA dell'ente sono i seguenti:

Cessione di aree edificabili
Assistenza domiciliare
Mensa scolastica
Impianti Sportivi
Lampade votive
Uso sale
Affitti terreni e locazione fabbricati ed altri impianti
Vendita materiale riciclabile ciclo rifiuti
Proventi gas

L'ultima dichiarazione IVA riferita all'anno d'imposta 2019 è stata trasmessa entro il termine di legge, che per l'anno 2020 è stato prorogato al 30 giugno 2020, ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 62, commi 1 e 6, senza applicazione di sanzioni.

Dalla dichiarazione è emersa la seguente situazione:

credito pari ad € 4.248,00.

#### Fondo perdite società partecipate

I bilanci di previsione delle pubbliche amministrazioni locali devono prevedere un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate. La disposizione è stata introdotta dall'articolo 1, cc. 550 e seguenti della Legge 147/13 (Legge di stabilità 2014) ed è entrata a pieno regime dal 2018, dopo un regime transitorio di prima applicazione già nel triennio 2015 - 2017. Tale fondo permette di evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dall'organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio e favorisce la progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci affidanti.

L'obbligo di creare il fondo vincolato per le perdite degli organismi partecipati riguarda tutte le pubbliche amministrazioni locali incluse nell'elenco Istat di cui all'articolo 1, comma 3 della Legge 196/09, quindi anche i Comuni. Gli "organismi partecipati" che l'articolo 1, comma 550 considera ai fini della determinazione dell'accantonamento al fondo sono le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate, e non solo a quelle iscritte nell'elenco ISTAT delle PA. L'accantonamento deve essere calcolato qualora gli Organismi

partecipati presentino, nell'ultimo bilancio disponibile, un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, non immediatamente ripianato dall'ente partecipante (articolo 1, comma 551).

La Corte dei Conti Liguria, con la delibera n. 127 dell' 11 ottobre 2018 chiarisce che l'accantonamento previsto dall'art. 21 comma 1, del D.lgs. 175/2016 deve essere pari al valore dell'intera perdita registrata dalla società partecipata e deve essere suddiviso tra gli enti partecipanti in una quota proporzionale al valore della partecipazione; in nessun caso tale accantonamento può essere limitato al valore della quota parte del patrimonio netto della società partecipata detenuta da ogni ente locale; per le società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra "valore" e "costi" della produzione, ai sensi dell'art. 2425 del codice civile, nella sua attuale formulazione, con esclusione quindi delle voci relative alla gestione finanziaria e straordinaria. L'accantonamento deve essere previsto nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato negativo, anche nell'ipotesi in cui sia approvato un piano di risanamento, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 175/2016, nel quale, tra le misure di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario della società, non sia previsto l'esborso finanziario da parte dei soci a copertura delle perdite;

Gli Enti locali possono non procedere all'accantonamento, o ridurre lo stesso, nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato positivo, mediante approvazione del bilancio d'esercizio della società partecipata.

Le società partecipate dal Comune di Sandrigo hanno sempre conseguito utili di esercizio e pertanto non si è reso necessario l'accantonamento per perdite.

#### Fondo garanzia debiti commerciali

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto un'importante norma, valida quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini della tutela economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

In particolare viene introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di accantonare in bilancio un apposito fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, con la finalità di limitare la capacità degli enti di porre in essere ulteriori spese qualora gli stessi non siano rispettosi dei termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al D.Lgs. 231/2011 (30 giorni dalla ricezione della fattura) ovvero in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente.

In particolare l'accantonamento obbligatorio varia dall'uno al cinque per cento dell'ammontare degli stanziamenti dell'esercizio in corso riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, al netto delle spese vincolate, proporzionalmente alla gravità del ritardo rilevato sui pagamenti.

Il Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC), su cui non è possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali dovrà essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con

specifico vincolo di destinazione.

La legge di bilancio per il 2020, all'art. 1 comma 854, rinvia al 2021 la decorrenza dell'obbligo di accantonare tale fondo, consentendo agli enti più tempo per riallinearsi con i tempi previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 per il pagamento dei debiti commerciali. Non saranno dunque sanzionati gli eventuali sforamenti del 2019.

In particolare con il D.L. 34/2019 viene previsto che, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente, la norma non si applichi alle amministrazioni per le quali il debito commerciale residuo scaduto non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute. Inoltre si prevede che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione sia liberato nell'esercizio successivo a quello in cui siano rispettate determinate condizioni di virtuosità.

Viene inoltre previsto lo spostamento del termine, dal 31 gennaio al 28 febbraio, per l'adozione della delibera con la quale viene stanziato nella parte corrente del bilancio l'accantonamento in questione, nel caso in cui siano state rilevate le condizioni di cui al comma 859, riferite all'esercizio precedente.

Con riferimento all'attuale livello dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti per l'anno 2020, calcolato tenendo conto anche delle fatture scadute non ancora pagate e sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente, e della stima del dato relativo al debito commerciale residuo scaduto sul totale delle fatture ricevute (inferiore al 5%), si ritiene pertanto di non prevedere nel bilancio di previsione 2021-2023 tale accantonamento, riservandosi di prevederlo in sede di variazione di bilancio nel corso del 2021, con riferimento all'esercizio 2022, qualora ne ricorrano i presupposti.

## 4.2) Spese in conto capitale

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati

### Le spese conto capitale

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2018 Rendiconto	2019 Rendiconto	2020 Stanziamiento	2021 Previsioni	2022 Previsioni	2023 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.272.463,12	1.099.036,33	2.404.194,94	1.295.630,65	317.000,00	317.000,00	-46,109 %
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000 %
Altri trasferimenti in conto capitale	18.513,23	1.172,65	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25,000 %
Altre spese in conto capitale	3.765,75	3.440,72	175.655,26	14.000,00	14.000,00	14.000,00	-92,029 %
<b>TOTALE SPESE CONTO CAPITALE</b>	<b>1.294.742,10</b>	<b>1.103.649,70</b>	<b>2.586.850,20</b>	<b>1.314.630,65</b>	<b>336.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>-49,180 %</b>

### INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche, tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato, e le spese re-imputate da esercizi precedenti.

Sono previsti fondi per l'acquisto di una piccola porzione di terreno per rettifica dei confini.

(In caso di previsione di acquisto di immobili).

#### 4.2.1) Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

##### **Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con le risorse disponibili**

				2021	2022	2023
4008	0	ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA PER I SERVIZI COMUNALI	01.02-2.02.01.05.999	4.000,00	0	0
4009	0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICI COMUNALI	01.08-2.02.01.07.002	4.000,00	0	0
4030	0	SISTEMAZIONE PALAZZO MOCENIGO	01.05-2.02.01.09.003	0	0	70.000,00
4038	0	INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 16 /2007	01.05-2.02.01.09.001	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4039	0	CONTRIBUTO PARROCCHIE RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI	05.02-2.04.24.01.001	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4045	0	INTERVENTI PER ESECUZIONE DI LAVORI URGENTI	01.05-2.02.01.09.002	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4051	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO ADIBITO A SCUOLA MATERNA	04.02-2.02.01.09.003	0,00	20.000,00	20.000,00
4054	0	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SEDE MUNICIPALE	01.05-2.02.01.10.009	312.000,00	0	0
4060	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	04.01-2.02.01.09.003	0,00	30.000,00	30.000,00
4061	0	MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE ELEMENTARI	04.01-2.02.01.09.003	75.000,00	0,00	0,00
4075	0	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	03.01-2.02.01.04.002	0,00	10.000,00	10.000,00
4075	1	F.P.V. REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	03.01-2.05.02.01.000	0	0	0
4084	0	ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA AL D. LGS. 626/94	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0
4085	0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SCUOLE ED ADATTAMENTO AULE EMERGENZA COVID 19	04.02-2.02.01.03.999	0	0	0
4086	0	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO SCUOLE MEDIE	04.02-2.02.01.09.003	121.800,00	12.000,00	12.000,00
4090	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE	00.00-0.00.00.00.000	0	70.000,00	0
4233	0	OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO	10.05-2.02.01.09.012	733.830,65	0	0

4236	0	INTERVENTI PER RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILI E PER LA DEMOLIZIONE ART. 7 BIS L.R. N. 11/2004	08.01-2.05.99.99.999	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4313	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	12.09-2.02.01.09.015	0,00	15.000,00	15.000,00
4315	0	ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURA VARIA PER CIMITERI	12.09-2.02.01.05.999	3.000,00	0	0
4498	0	ACQUISTO BENI PER PARCHI ED AREE VERDI	09.02-2.02.01.05.999	3.000,00	0	0
4503	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI DA TENNIS POLIFUNZIONALI (SERVIZIO IVA)	06.01-2.02.01.09.016	3.000,00	5.000,00	5.000,00
4511	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO IVA)	06.01-2.02.01.09.016	3.484,55	5.000,00	5.000,00
4514	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI DA CALCIO	06.01-2.02.01.04.002	3.000,00	5.000,00	5.000,00
4541	0	SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-2.02.01.09.012	0,00	10.000,00	10.000,00
4553	0	REALIZZAZIONE OPERE VARIE PER LA SICUREZZA DEL TRAFFICO	10.05-2.02.01.09.012	0,00	40.000,00	40.000,00
4558	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZE E MARCIAPIEDI	10.05-2.02.01.09.012	0,00	66.000,00	66.000,00
4572	0	ACQUISIZIONE AREE	01.06-2.02.02.01.002	515,45	0	0
4679	0	RESTITUZIONE FONDI PROVENIENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	01.11-2.05.04.04.001	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		<b>TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO</b>		<b>1.314.630,65</b>	<b>336.000,00</b>	<b>336.000,00</b>

#### **4.2.2 Quadro di riepilogo delle fonti di finanziamento**

Si riporta infine il quadro di riepilogo delle fonti di finanziamento delle spese in conto capitale previste nel bilancio di previsione 2021-2023:

### Quadro di riepilogo delle fonti di finanziamento

				2021	2022	2023
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		160.800,00		
2591	0	ALIENAZIONE DIRITTI PATRIMONIALI	4.04.01.10.001	14.000,00	0	0
2632	0	CONTRIBUTO INVESTIMENTI L. 27/12/2019 N.160	4.02.01.01.001	140.000,00	70.000,00	70.000,00
2789	0	CONTRIBUTO ART. 7 BIS L.R. 11/2004	4.03.11.01.001	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2790	0	RISCOSSIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	4.05.01.01.001	240.000,00	240.000,00	240.000,00
2790	1	ONERI PER OPERE A SCOMPUTO	4.05.01.01.001	733.830,65	0	0
2795	0	ENTRATE DA PEREQUAZIONE	4.05.01.01.001	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO</b>				<b>1.314.630,65</b>	<b>336.000,00</b>	<b>336.000,00</b>

### **CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti. Nell'allegato al bilancio e al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione è data evidenza della quota costituita da entrate genericamente "destinate" al finanziamento degli investimenti e della quota vincolata al finanziamento di specifici investimenti.

Nel bilancio di previsione finanziario la voce è complessivamente stanziata come segue:

2021	€ 140.000,00
2022	€ 70.000,00
2023	€ 70.000,00

## ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

Sono previste in questo macroaggregato:

Fondo pluriennale vincolato: si veda paragrafo successivo.

Altri rimborsi in conto capitale: comprendono anche le somme destinate al rimborso di proventi per permessi di costruire non dovuti o versati in eccesso.

Gli stanziamenti complessivi sono i seguenti:

2021	€ 3.000,00
2022	€ 3.000,00
2023	€ 3.000,00

### 4.4) Spese per rimborso di prestiti

Sono rappresentate dalle spese per la restituzione dell'indebitamento (mutui, aperture di credito e prestiti obbligazionari) già contratto negli anni precedenti (quota capitale).

Per il triennio 2021-2023 non si prevedono spese di questo tipo.

#### Le spese per rimborso prestiti

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2018 Rendiconto	2019 Rendiconto	2020 Stanzamento	2021 Previsioni	2022 Previsioni	2023 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
<b>TOTALE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000 %</b>

#### 4.5) Le spese per chiusura anticipazioni istituto tesoriere/cassiere

##### Le spese per chiusura anticipazioni istituto tesoriere/cassiere

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2018 Rendiconto	2019 Rendiconto	2020 Stanziamiento	2021 Previsioni	2022 Previsioni	2023 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
<b>TOTALE SPESE PER CHIUSURA ANTICIPAZIONI ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000 %</b>

#### 4.6) Spese per conto di terzi e partite di giro

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate. Il titolo 7 comprende le spese derivanti da operazioni o da servizi effettuati per conto di terzi.

##### Le spese per conto terzi e partite di giro

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2018 Rendiconto	2019 Rendiconto	2020 Stanziamiento	2021 Previsioni	2022 Previsioni	2023 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Uscite per partite di giro	759.771,65	646.375,01	1.218.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00	0,000 %
Uscite per conto terzi	42.962,09	54.644,49	334.064,85	320.000,00	320.000,00	320.000,00	-4,210 %
<b>TOTALE SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>802.733,74</b>	<b>701.019,50</b>	<b>1.552.064,85</b>	<b>1.538.000,00</b>	<b>1.538.000,00</b>	<b>1.538.000,00</b>	<b>-0,906 %</b>

## IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Importanti innovazioni hanno riguardato il fondo pluriennale vincolato nel corso del 2019, ad opera del DM 01/03/2019, con la riscrittura dell'intero paragrafo 5.4 dedicato al fondo pluriennale vincolato nell'allegato 4/2 relativo al principio applicato della contabilità finanziaria; il successivo DM 01/08/2019 ha poi precisato la corretta terminologia in relazione alla disciplina del codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016).

Le modifiche hanno riguardato la possibilità di mantenere le somme stanziare per il finanziamento del primo livello di progettazione delle opere pubbliche (studio di fattibilità tecnico economico) di importo superiore ad € 40.000,00, facendole confluire nell'FPV, ancorché non ancora impegnate, a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento, con l'avvertimento che l'aggiudicazione definitiva debba avvenire entro l'esercizio successivo (diversamente le somme confluiranno nel risultato di

amministrazione).

La modifica ha riguardato anche la disciplina della costituzione dell'FPV per i lavori pubblici e le corrispondenti condizioni legittimanti.

Le novità più rilevanti riguardano i seguenti aspetti:

- la necessità che l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici (tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro);
- la definizione di quali spese, contenute nel quadro economico, se attivate prima dell'avvio della procedura di individuazione dell'appaltatore, possano consentire il mantenimento del quadro economico dell'opera nell'FPV (spese per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale);
- la possibilità di mantenere nell'FPV le somme dell'intero quadro economico in presenza di un ordinato svolgimento delle attività relative ai diversi livelli di progettazione, senza soluzione di continuità tra i diversi esercizi finanziari, ed infine, delle procedure di aggiudicazione dei lavori, anche qui con l'avvertenza che, qualora l'aggiudicazione definitiva non intervenga entro l'esercizio successivo, le corrispondenti somme confluiranno nel risultato di amministrazione.

E' stata poi riscritta la norma circa la possibilità di utilizzo dei ribassi d'asta per varianti dell'opera, legandola alla rideterminazione del quadro economico entro il secondo esercizio dalla stipula del contratto con l'appaltatore, confermando la norma già compresa nell'art. 6ter del D.L. n. 91/2017.

Nel 2021 l'FPV in entrata derivante dall'applicazione di tale normativa ammonta ad € 0,00

## **5) ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI**

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della Legge 31/12/2009, n. 196, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

E' definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g).

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni per le quali sono previsti introiti complessivi € 0,00;
- condoni (previsti in parte corrente): € 0,00;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, previsti in € 2.000,00 per TASI;
- entrate per eventi calamitosi: € 0,00 ;
- alienazione di immobilizzazioni previsti in € 0,00 e totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento;
- accensioni di prestiti € 0,00;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione, sono totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento: € 140.000,00.

Si segnalano inoltre i rimborsi per consultazioni elettorali previste per € 18.269,00 e le sanzioni per violazioni ai regolamenti comunali per € 1.000,00.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali previste per € 18.269,00,
- b) i ripiani di disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale (previsti per € 0,00 nella parte corrente),
- c) gli eventi calamitosi, previsti per € 0,00,
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati (previsti per € 0,00),
- e) gli investimenti diretti: € 140.000,00,
- f) i contributi agli investimenti, previsti per € 0,00.

### **ENTRATE non ricorrenti**

Codice di bilancio	Descrizione	PREVISIONI DI BILANCIO		
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
1.01.01.76.002	RECUPERO EVASIONE TA.S.I.	2.000,00	1.000,00	0,00
3.02.02.01.002	SANZIONI VIOLAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.05.99.99.999	RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI	18.269,00	18.269,00	18.269,00
4.02.01.01.001	CONTRIBUTO INVESTIMENTI L. 27/12/2019 N.160	140.000,00	70.000,00	70.000,00
TOTALE ENTRATE NON RICORRENTI		161.269,00	90.269,00	89.269,00

**SPESE non ricorrenti**

Codice di bilancio	Descrizione	PREVISIONI DI BILANCIO		
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01.01-1.02.01.01.001	PAGAMENTO IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE (RIMBORSATO)	255,00	255,00	255,00
01.01-1.02.01.01.001	PAGAMENTO IRAP SU T.D. ELETTORALE (RIMBORSATO)	280,00	280,00	280,00
01.07-1.01.01.01.003	STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (RIMBORSATO)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.07-1.01.01.01.006	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE T.D. ELETTORALE (RIMBORSATO)	3.130,00	3.130,00	3.130,00
01.07-1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE T.D. ELETTORALE (RIMBORSATO)	980,00	980,00	980,00
01.07-1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI CARICO COMUNE STRAORDINARIO ELETTORALE (RIMBORSATO)	760,00	760,00	760,00
01.07-1.03.01.02.010	ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.07-1.03.02.13.002	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE	480,00	480,00	480,00
01.07-1.03.02.16.002	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (POSTALI)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.07-1.03.02.99.004	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	6.384,00	6.384,00	6.384,00
	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE	140.000,00	70.000,00	70.000,00
	TOTALE SPESE NON RICORRENTI	158.269,00	88.269,00	88.269,00

## **6) GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI**

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore della società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

L'ente ha in essere una garanzia fideiussoria rilasciata al Credito Sportivo in seguito all'intervento di Project Financing relativo alla costruzione dell'impianto natatorio. Il Comune in base a quanto previsto dalle condizioni della fidejussione è tenuto a rispondere in via sussidiaria in caso di inadempienza da parte di GIS.

**7) ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.**

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari, derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati. L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

## 8) ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI

### **DENOMINAZIONE CONVENZIONE:**

**CONSIGLIO DI BACINO DELL'AMBITO "BACCHIGLIONE"** (ente strumentale partecipato) – Missione 9 con sede in Via Palladio 128, Villaverla il cui oggetto sociale è organizzare e gestire il servizio idrico integrato. Serve complessivamente n. 140 Comuni (60 in provincia di Padova, 79 in provincia di Vicenza e 1 in provincia di Venezia). E' costituito nella forma di convenzione tra enti. Percentuale di partecipazione: 0,766

### **DENOMINAZIONE CONVENZIONE (costituito sta progressivamente assumendo le funzioni definite dalla convenzione e statuto):**

**CONSIGLIO DI BACINO "VICENZA"** (ente strumentale partecipato) – Missione 9 con sede presso il Comune di Vicenza in Corso Palladio 98, Vicenza il cui oggetto sociale è l'organizzazione e il controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Serve complessivamente n. 92 Comuni E' costituito nella forma di convenzione tra enti. Percentuale di partecipazione: 1,24

### **DENOMINAZIONE CONSORZIO:**

**CONSORZIO PER L'IGIENE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO**, (ente strumentale partecipato) – Missione 9 con sede a Vicenza in Via Fusinieri 85, consorzio di servizi, ai sensi del D.Lvo 78/2010, con lo scopo di gestire, anche tramite società partecipate, le attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati. E' costituito nella forma di consorzio tra 45 Comuni. Percentuale di partecipazione: 2,25

### **DENOMINAZIONE CONSORZIO:**

**CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST** (ente strumentale partecipato) – Missione 3 con sede a Thiene Via Rasa 9,. E' costituito nella forma di consorzio fra 17 comuni più 3 convenzionati. Percentuale di partecipazione: 9,02

### **DENOMINAZIONE CONSORZIO:**

**CONSORZIO ENERGIA VENETO.** (ente strumentale partecipato) – Missione 10. E' un Consorzio Pubblico, costituitosi nel dicembre 2002 per iniziativa di E-globalservice e Anci Veneto, per fornire un adeguato supporto agli Enti Locali in tutte le problematiche dell'energia. Percentuale di partecipazione: 0,09

Si riporta l'elenco degli enti ed organismi strumentali dell'ente, precisando che i rispettivi bilanci sono consultabili sui siti internet a fianco indicati:

<b>Ente o Consorzio</b>	<b>Indirizzo internet</b>
CIAT	<a href="http://www.consorziociat.it">www.consorziociat.it</a>
CEV – Consorzio Energia Veneto	<a href="http://www.consorzioccev.it">www.consorzioccev.it</a>
Consorzio Polizia Locale NE.VI.	<a href="http://www.polizialocalenevi.it">www.polizialocalenevi.it</a>
ATO Bacchiglione	<a href="http://www.atobacchiglione.it">www.atobacchiglione.it</a>

## 9) ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE

### **DENOMINAZIONE S.P.A.**

**SO.RA.RIS SPA** (società partecipata) – Missione 9 con sede a Sandrigo in Via Galvani 30/32. Svolge l'attività relativa alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati. Il pacchetto azionario è detenuto in parti uguali da 15 Comuni. Percentuale di partecipazione: 6,10

### **DENOMINAZIONE S.P.A.**

- **VIACQUA S.p.A.** (società partecipata) – Missione 9 con sede a Vicenza in Viale dell'Industria 23. Il pacchetto azionario è detenuto da n. 69 Comuni della provincia di Vicenza. Percentuale di partecipazione: 1,41;

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 23/12/2019 avente ad oggetto: “ Revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del TUSP (D.Lgs. 19/08/2016 n. 175” , sono state confermate le partecipazioni nelle società suindicate.

Si riporta l'elenco delle società partecipate, precisando che i rispettivi bilanci sono consultabili sui siti internet a fianco indicati:

<b>Società o consorzio</b>	<b>Indirizzo internet</b>
Acque Vicentine spa	<a href="http://www.viacqua.it">www.viacqua.it</a>
SORARIS spa	<a href="http://www.soraris.it">www.soraris.it</a>

**10) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ED ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE.**

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto è un allegato al bilancio di previsione che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, e consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. In particolare, la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto consente di verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura.

Il Decreto MEF del 01/08/2019 ha introdotto nuove tabelle dimostrative delle diverse quote del risultato presunto di amministrazione (prospetti a1, a2 ed a3), che, in base a quanto disposto dall'art. 6 comma 2 del citato DM, si applicano a decorrere dal bilancio di previsione 2021-2023.

Tali tabelle sono da allegare obbligatoriamente al bilancio di previsione dal 2021 qualora l'ente applichi al bilancio di previsione quote di avanzo presunto vincolato e/o accantonato:

Come indicato nella tabella del risultato presunto di amministrazione, per il Comune di Sandrigo esso ammonta complessivamente ad €: 2.306.430,87, così suddiviso:

**10.1) Risultato di amministrazione presunto****TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO  
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)\***

<b>1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020</b>		
(+)	<b>Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020</b>	<b>1.970.270,47</b>
(+)	<b>Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020</b>	<b>1.799.975,69</b>
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2020	4.469.407,46
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	6.174.036,66
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	516,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2020	683,00
=	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2021</b>	<b>2.065.783,96</b>
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	1.795.322,68
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	729.634,34
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	14.263,20
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	62.174,98
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020 <sup>(1)</sup>	872.953,21
=	<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 <sup>(2)</sup></b>	<b>2.306.430,87</b>

<b>2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020</b>		
<b>Parte accantonata <sup>(3)</sup></b>		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 <sup>(4)</sup>	584.405,29
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) <sup>(5)</sup>	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti <sup>(5)</sup>	0,00
	Fondo perdite società partecipate <sup>(5)</sup>	0,00
	Fondo contenzioso <sup>(5)</sup>	52.809,02
	Altri accantonamenti <sup>(5)</sup>	423.410,76
	<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>1.060.625,07</b>
<b>Parte vincolata</b>		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	161.671,83
	Vincoli derivanti da trasferimenti	31.571,72
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	262.795,29
	Altri vincoli	0,00
	<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>456.038,84</b>

<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
	<b>D) Totale destinata a investimenti</b>	<b>712.068,64</b>
	<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>77.698,32</b>

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare <sup>(6)</sup>

<b>3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020</b>	
<b>Utilizza quota vincolata</b>	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	29.500,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	160.800,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>190.300,00</b>

(\*) Indicare gli anni di riferimento.

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2021.

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2019, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2020 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2019. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2020 è approvato nel corso dell'esercizio 2021, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2020.

(5) Indicare l'importo del fondo 2020 risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2019, incrementato dell'importo relativo al fondo 2020 stanziato nel bilancio di previsione 2020 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2019. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2021 è approvato nel corso dell'esercizio 2021, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo 2020 indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2021.

(6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione 2021 l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

L'elenco analitico dei vincoli è riportato nella nota integrativa che, come previsto dal principio contabile punto 9.11.5 della programmazione, provvede altresì ad illustrarli nel caso in cui vi sia anche applicazione al bilancio di previsione di avanzo presunto relativamente a fondi accantonati o vincolati, ai sensi dell'art. 187, comma 3, del TUEL.

**ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE.**

Si riporta, come richiesto al punto 9.7 del principio della programmazione, l'elenco analitico dei vincoli, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente, come analiticamente rappresentati dall'allegato a/2.

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle legge statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti. Esemplicazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2.

Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario.

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa. E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.

Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato.

Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da "entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti

fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell' equilibrio generale di bilancio)".

**ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (\*)  
2021 - 2022 - 2023**

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate al 1/1/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti)	Impegni presunti esercizio 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui) ± (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non reimpegnati nell'esercizio 2020 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b) -(c)-(d)-(e)-(f)	(i)
<b>Vincoli derivanti dalla legge</b>											
	RISPARMIO LAVORO STRAORDINARIO		FONDO PRODUTTIVITA'	1.698,22	0,00	1.698,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2630/0	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMM. 107 E 114 DELLA L. 145/2018	4010/0	MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DENOMINATO "CASA ROSSA"	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00
2631/0	CONTRIBUTO PER GLI INVESTIMENTI ART. 30 COMMA 2 D.L. N. 34/2019	4504/0	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI	252,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,42	0,00
2675/0	CONTRIBUTO RIPRISTINO AREE CAVE	4466/0	MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA (MISE) DITTA CROMADOR	48.995,70	1.217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	50.212,86	0,00
2789/0	CONTRIBUTO ART. 7 BIS L.R. 11/2004	4236/0	INTERVENTI PER RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILI E PER LA DEMOLIZIONE ART. 7 BIS L.R. N. 11/2004	22.489,66	11.855,26	0,00	0,00	0,00	0,00	34.344,92	0,00
2789/0	CONTRIBUTO ART. 7 BIS L.R. 11/2004	4236/1	RESTITUZIONE CONTRIBUTO ART. 18 COMMA 7 BIS L.R. N. 11/2004	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	0,00
2790/0	RISCOSSIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	4038/0	INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 16 /2007	1.414,74	21.545,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22.959,84	0,00
2790/0	RISCOSSIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	4039/0	CONTRIBUTO PARROCCHIE RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI	3.710,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,91	0,00

2791/0	SANZIONE AMMINISTRATIVA ART. 31 T.U. 380/2001 (A DESTINAZIONE VINCOLATA)	4238/0	INTERVENTI DI SALVAGUARDIA E RECUPERO AMBIENTALE DEL TERRITORIO (ART. 31 TU 380/2001)	3.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,00	0,00
2792/0	SANZIONE AMMINISTRATIVA ART. 167 D.LGS. 42/2004 (A DESTINAZIONE VINCOLATA)	4238/1	INTERVENTI DI SALVAGUARDIA E RECUPERO AMBIENTALE DEL TERRITORIO (ART. 167 D.LGS. 42/2004)	22.564,90	23.374,99	0,00	0,00	0,00	0,00	45.939,89	0,00
<b>Totale vincoli derivanti dalla legge (h/1)</b>				<b>105.377,54</b>	<b>57.992,51</b>	<b>1.698,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.671,83</b>	<b>0,00</b>

<b>Vincoli derivanti da Trasferimenti</b>											
	FONDO D.L.34/2020 ED INTEGRAZIONE D.L. 104/2020	1426/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SERVIZIO MENSA SCUOLE DISPOSIZIONI COVID-19	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00
2342/0	RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI	655/0	RESTITUZIONE ALLO STATO SOMME RIMBORSATE IN ECCEDEXENZA PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	2.071,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,72	0,00
<b>Totale vincoli derivanti da trasferimenti (h/2)</b>				<b>0,00</b>	<b>31.571,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.571,72</b>	<b>29.500,00</b>

<b>Vincoli derivanti da finanziamenti</b>											
<b>Totale vincoli derivanti da finanziamenti (h/3)</b>				<b>0,00</b>							

<b>Vincoli formalmente attribuiti dall'ente</b>											
	MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE (LASCITO ZANNINI)		MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE (LASCITO ZANNINI)	5.964,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,59	0,00
	SANZIONI IN MATERIA DI ACQUE		SANZIONI IN MATERIA DI ACQUE	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	DEPOSITI CAUZIONALI		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	53.963,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.963,29	0,00
	AMMORTAMENTO TECNICO	2700/0	AMMORTAMENTO TECNICO IMPIANTI E REMUNERAZIONE CAPITALE	38.520,41	3.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.767,41	0,00
2790/0	RISCOSSIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	4054/0	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SEDE MUNICIPALE	0,00	160.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.800,00	160.800,00
<b>Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (h/4)</b>				<b>98.748,29</b>	<b>164.047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.795,29</b>	<b>160.800,00</b>

<b>Altri vincoli</b>											
<b>Totale altri vincoli (h/5)</b>				<b>0,00</b>							

<b>TOTALE RISORSE VINCOLATE (h)+(h/1)+(h/2)+(h/3)+(h/4)+(h/5)</b>				<b>204.125,83</b>	<b>253.611,23</b>	<b>1.698,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.038,84</b>	<b>190.300,00</b>
---	--	--	--	-------------------	-------------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (i/1)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (i/2)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (i/3)	0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (i/4)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (i/5)	0,00
<b>Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (i=i/1+i/2+i/3+i/4+i/5)</b>	<b>0,00</b>
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/1=h/1-i/1)	161.671,83
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/2=h/2-i/2)	31.571,72
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/3=h/3-i/3)	0,00
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/4=h/4-i/4)	262.795,29
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/5=h/5-i/5)	0,00
<b>Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l=h-i) <sup>(1)</sup></b>	<b>456.038,84</b>

(\*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto.

(1) Importo immediatamente utilizzabile nelle more dell'approvazione del rendiconto. Nel corso dell'esercizio provvisorio è utilizzabile nei limiti di quanto previsto nel principio applicato della contabilità finanziaria.

Il Comune di Sandrigo ha previsto l'applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2021 dell'avanzo presunto vincolato per la somma di € 190.300,00.

Avendo previsto applicazione di avanzo presunto al bilancio di previsione 2021-2023, entro il 31 gennaio 2021, la Giunta Comunale dovrà approvare il prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 118/2011, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate. Se tale prospetto evidenzierà una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si dovrà provvedere immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio per adeguare l'impiego del risultato di amministrazione vincolato; in assenza dell'aggiornamento del prospetto, si dovrà provvedere immediatamente alla variazione di bilancio per eliminare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Si evidenziano di seguito gli utilizzi anticipati delle quote del risultato di amministrazione presunto effettuati nel rispetto delle norme e dei principi contabili, descrivendo, con riferimento alle componenti più rilevanti l'utilizzo dei fondi e delle entrate vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto, previsto nel bilancio di previsione, nel rispetto dei vincoli e delle finalità degli accantonamenti.

Cap. 1426 "SPESE PER ADEGUAMENTO SERVIZIO MENSA SCUOLE DISPOSIZIONI COVID-19" per € 29.500,00;

Cap. 4054 "INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SEDE MUNICIPALE" per € 160.800,00.

Nella nota integrativa sono altresì riportati gli elenchi analitici dei capitoli di spesa finanziati da un unico capitolo di entrata vincolata o da un unico capitolo di entrata destinata agli investimenti, che negli allegati a/2 e a/3 sono stati aggregati in un'unica voce. L'elenco analitico di tali capitoli segue gli schemi previsti per gli allegati a/2 e a/3.

## 11) ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

### **EQUILIBRI COSTITUZIONALI**

La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti originariamente dal trattato di *Maastricht* relativi al patto di stabilità e crescita tra gli stati membri dell'Unione Europea, dalle disposizioni contenute nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ed in ultimo dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, stipulato il 2 marzo 2012 (e ratificato dall'Italia con legge 23 luglio 2012, n. 114), ha subito nel tempo numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le attività degli enti.

Tra le ultime normative succedutesi, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018 ha previsto ai commi 819-826 la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, utilizzando la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet.

La commissione Arconet ha chiarito che, con riferimento al prospetto degli equilibri di cui all'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio" (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio. Ciò premesso, si segnala, in ogni caso, che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato rispetto.

Il rispetto degli equilibri di finanza pubblica è pertanto desumibile, in sede di preventivo, dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, cui si rinvia, sottolineando che gli aggregati andranno costantemente monitorati in corso d'anno, con particolare riferimento all'incidenza delle nuove voci rilevanti introdotte con il Decreto MEF del 01/08/2019.

## **12) CONCLUSIONI**

Le previsioni di bilancio sono state formulate nel rispetto delle normative vigenti e dei principi contabili approvati con il D.Lgs. 118/2011. In ragione dei tempi di approvazione del bilancio 2021 - 2023 e del disegno di legge in corso di discussione in Parlamento, relativamente alla Legge di Bilancio 2021 si procederà conseguentemente a eventuali modifiche dell'assetto normativo che dovessero incidere sulle entrate e spese iscritte a Bilancio.

Maggiori dettagli ed informazioni sono contenuti nella nota di aggiornamento al DUP.